



Prot. 92/2023

Rev.<sup>mi</sup> PARROCI  
Diocesi di Brescia

Spett. COLLEGIO DEI CONSULTORI  
Diocesi di Brescia

Spett. CONSIGLIO DIOCESANO AFFARI ECONOMICI  
Diocesi di Brescia

*Brescia 22/03/2023*

**Oggetto: Linee guida per la concessione di spazi pastorali**

Nell'incontro del 21/03/2023 il Consiglio Episcopale della Diocesi di Brescia, su invito del Collegio dei Consultori ad offrire alcune specifiche linee guida relativamente alla cessione di spazi pastorali e in particolare delle canoniche, degli oratori e in genere degli immobili appartenenti al *patrimonio stabile*, in tutto o in parte, attraverso convenzioni, contratti di affitto, contratti di comodato d'uso, contratti di concessione d'uso parziale, atti di costituzione del diritto di superficie e alienazioni, invita le parrocchie, lo stesso Collegio dei Consultori e il Consiglio Diocesano Affari Economici a considerare le seguenti indicazioni.

Pur non essendoci una preclusione di principio alla cessione degli immobili finalizzati all'attività pastorale, ogni situazione va però valutata con particolare attenzione confrontandosi con i Consigli parrocchiali, con il Vicario Territoriale, con il Vicario Zonale e con l'Ufficio amministrativo; inoltre, è bene ricordare che prima di firmare qualsiasi contratto o stipulare impegni (anche verbali), vanno richieste le dovute autorizzazioni.

Alla luce soprattutto dell'*Istruzione in materia amministrativa* della Conferenza Episcopale Italiana\* e dell'esperienza maturata negli ultimi anni in varie realtà diocesane si ponga doverosa attenzione alle seguenti cautele:

- a. La cessione temporanea dei locali di proprietà della parrocchia comporta spesso l'impossibilità a recuperare in tempi brevi e senza fatica tali immobili. È pertanto necessaria una attenta «valutazione circa l'uso pastorale - attuale o prevedibile - di detti beni dal momento che esso è sempre prevalente rispetto a ogni considerazione di convenienza economica. Le finalità, pur apprezzabili, che vengono spesso indicate per una diversa utilizzazione dei beni non devono

---

\* CEI, *Istruzione in materia amministrativa* (IMA), 2005, nn. 117 e 118; COMITATO PER GLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI - SEZ. I, *Circolare n. 32*, 13.05.2002, nn. 1 e 5.

far dimenticare il rischio di compiere inavvertitamente scelte improprie e difficilmente reversibili» (*Circolare n. 1*).

- b. Prima di procedere a qualsiasi alienazione dei beni finalizzati alla pastorale il parroco compia una puntuale ricognizione di tutti gli immobili di proprietà della Parrocchia o presenti nell'Unità pastorale, in vista di una progettualità pastorale più articolata e onnicomprensiva, che possa rispondere adeguatamente alle attuali e future esigenze pastorali sia della Parrocchia come dell'Unità pastorale. Tale relazione scritta dovrà essere allegata alla richiesta di autorizzazione per atto di straordinaria amministrazione.
- c. È opportuno che il parroco, insieme al Consiglio parrocchiale affari economici, valuti con attenzione il soggetto al quale vengono ceduti gli ambienti. Se l'utilizzatore non è un soggetto "vicino" (almeno nell'ispirazione ideale) alla Parrocchia deve «comunque offrire tutte le garanzie per un corretto uso dell'immobile, per la sua conservazione nel tempo, per il rispetto delle esigenze morali o anche solo di convenienza che la proprietà parrocchiale e l'eventuale inserimento nel complesso parrocchiale esigono» (*Circolare n. 32 - Allegato B*).
- d. Per quanto riguarda la cessione delle canoniche si faccia in modo che parte dell'immobile rimanga a disposizione della Parrocchia, «ossia a servizio del parroco (come sede, ad esempio, dell'ufficio parrocchiale) e dei fedeli (venendo utilizzata, anche solo saltuariamente, per iniziative catechistiche e pastorali)» (Cfr. *IMA*, n. 118).
- e. Nelle canoniche particolare attenzione si dovrà usare verso gli archivi storici e le opere d'arte (custodite in armadi o dislocate nei locali), che risultano presenti nell'inventario parrocchiale e comunque vincolate, secondo i criteri del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e successive modifiche. Lo spostamento di questi beni preziosi e tutelati è operazione che necessita di autorizzazioni specifiche, sia canoniche che della Soprintendenza.
  - Si ricordi anche che l'accesso agli archivi storici presenti nelle canoniche o in altri ambienti parrocchiali deve comunque rimanere possibile per il parroco e per esperti autorizzati dall'Archivio storico diocesano e dal parroco stesso. Va invece rigorosamente interdetto a qualsiasi altra persona non autorizzata.
  - I lavori di restauro/ristrutturazione o di adeguamento degli immobili che hanno più di 70 anni in vista di una loro cessione sono atti di straordinaria amministrazione che devono essere autorizzati secondo le disposizioni canoniche e civilistiche.

Per ulteriori chiarificazioni è bene far riferimento all'Ufficio amministrativo della Diocesi.

Fraternamente.



**don Giuseppe Mensi**

VICARIO PER L'AMMINISTRAZIONE